

RATEIZZAZIONE IMPOSTE COMUNALI

La dilazione delle imposte, soprattutto in virtù dell'attuale sconcertante quadro economico, rappresenta un istituto che media tra gli interessi dell'Amministrazione, tesi alla salvaguardia della riscossione di crediti fiscali certi, e quelli del contribuente impossibilitati temporaneamente ad adempiere all'intera obbligazione tributaria.

Come noto, in tema di tributi locali la competenza alla riscossione può essere attribuita al Comune che, nel proprio regolamento adottato con delibera consiliare, disciplina le modalità di esazione ed anche di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. In tal senso la risoluzione 17/04/2020, n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del MEF.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI

Il procedimento adottato dall'ente locale individua le regole per la concessione di dilazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria - in genere (ad esempio ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, eccetera) - derivanti da avvisi di accertamento, iscrizione in ruoli ordinari o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva. Il contribuente deve trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà rappresentata da tutto ciò che comporta una provvisoria carenza di liquidità finanziaria. Si considerano cause ostative al regolare adempimento tributario:

- per le persone fisiche:
 - l'aver posseduto un un ISEE non superiore ad € 5000,00.
 - lo stato di salute proprio (o dei propri familiari) ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - Anziani con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
 - Disoccupato o inoccupato iscritto al centro per l'impiego o disoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
 - Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
 - Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
 - Altre situazioni di comprovata difficoltà
- per le persone giuridiche/ditte individuali le situazioni di crisi economiche settoriale o locali, desumibili da documenti aziendali da cui è possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito è solitamente concessa dall'Ente locale, prima dell'inizio delle procedure esecutive ed a seguito dell'accoglimento dell'istanza, in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente. I commi da 796 a 802, art. 1, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili per tutte le istanze presentate durante il periodo di emergenza sanitaria, ovvero fino al 31/12/2022, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

Importo da rateizzare	per istanze presentate entro il 31/12/2022
fino a 100 euro	nessuna rateazione
da 100,01 a 500,00 euro	Fino a 4 rate mensili
da 500,01 a 3.000,00 euro	Fino a 12 rate mensili
Da 3000,01 a 6.000 euro	Fino a 24 rate mensili
Da 6000,01 a 20.000 euro	Fino a 36 rate mensili
Oltre 20.000 euro	Fino a 72 rate mensili

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il contribuente che - trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, ed in assenza di morosità relative a precedenti dilazioni - intende avvalersi della possibilità di una dilazione di pagamento deve quindi inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- Dichiarazione ISEE insieme ad eventuali altra documentazione atta a verificare la condizione di obiettiva difficoltà determinante la provvisoria carenza di liquidità finanziaria.
- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- per i carichi iscritti a ruolo di importo superiore a specifici limiti, la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Per la verifica degli ulteriori requisiti a carattere soggettivo va allegata la seguente documentazione:

- Certificato di mobilità/cassa integrazione
- Certificato di disoccupazione
- Quant'altro documento che possa giustificare la morosità incolpevole.

In caso di mancato pagamento, come da comma 800 L. 27/12/2019 , dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.